



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2024

N. 606

Data 02/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA OSPEDALIERA GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE TRAMITE LE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'attuazione del servizio di scuola ospedaliera gestito dal Ministero dell'Istruzione tramite le singole istituzioni scolastiche presso l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara. Autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

RICHIAMATA la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n. 345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;

VISTE la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, il decreto n. 331/1998 e la legge n. 275/1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;

VISTI:

- il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art. 8;
- il decreto ministeriale n° 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare;
- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il documento "Verso una scuola che promuove salute", redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019; il protocollo d'intesa per la "tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", firmato il 20 febbraio 2019, tra il Ministro della salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento "I DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE".

ATTESO che:

- l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;
- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e

finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;

- il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato.

CONSIDERATO che:

- all'interno del Presidio Ospedaliero di Pescara della ASL di Pescara è stata istituita una sezione di Scuola ospedaliera afferente all'istituto scolastico comprensivo statale Pescara 10;
- la suddetta Istituzione Scolastica svolge le attività didattiche e organizzative che loro competono, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare.

RITENUTO di procedere come di seguito specificato;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A

per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per l'attuazione del servizio di scuola ospedaliera gestito dal Ministero dell'Istruzione tramite le singole istituzioni scolastiche presso l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
- 2) **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;
- 3) **DI DARE ATTO** che competeranno alla ASL gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 9 dello schema di convenzione;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti e alla UOC Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri e Territoriali;
- 5) **DI PUBBLICARE** la presente Deliberazione sull'Albo Pretorio online di questa ASL ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- 6) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

CONVENZIONE

tra

L'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, rappresentato dal Dirigente Pierangelo Trippitelli, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ufficio medesimo, – Pescara

e

L'Azienda ASL di Pescara, rappresentata dal Direttore Generale dott. Vero Michitelli domiciliato ai fini del presente atto presso l'Azienda medesima, Pescara.

e

l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale Pescara 10, rappresentato dal Dirigente scolastico Daniela D'Alimonte, in qualità di datore di lavoro dei docenti impegnati nella sezione scolastica ospedaliera di Pescara.

PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA OSPEDALIERA gestito dal Ministero dell'Istruzione tramite le singole istituzioni scolastiche presso l'Azienda ASL di Pescara.

VISTI

- gli art. 3 e 34 della Costituzione Italiana e i diritti alla salute e all'istruzione costituzionalmente tutelati;
- la "Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale" adottata con la Risoluzione del 13 dicembre 1986;
- la legge 27 maggio 1991, n.176 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" (New York 20 novembre 1989);
- la circolare ministeriale del 2 dicembre 1986, n.345 che ratifica la nascita delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e che prepara i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere "normale" (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio;
- la legge n. 59/1997, il decreto del Presidente della Repubblica n. 233/1998, il decreto n. 331/1998 e la legge n. 275/1999, recanti le norme che regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche e dettano disposizioni per il dimensionamento delle istituzioni medesime;
- la legge 107/2015 art. 1 commi 180 e 181 – lett. f);
- il decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, recante disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali di cui all'art. 8;
- il decreto ministeriale n° 461 del 6 giugno 2019, relativo all'adozione delle Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedale e l'Istruzione Domiciliare;
- il protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - e l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 27 febbraio 2018;
- il protocollo di intesa stipulato dalla Rete nazionale di scopo delle Scuole polo regionali per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'Associazione Ospedali Pediatrici Italiani - AOPI, sottoscritto in data 4 ottobre 2019 e operativo dal 24 giugno 2020;
- il documento "Verso una scuola che promuove salute", redatto congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero della salute e approvato in Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2019; il protocollo d'intesa per la "tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", firmato il 20 febbraio 2019, tra il

Ministro della salute e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- il Manifesto dei principi guida e dei valori di riferimento "I DIRITTI DEI BAMBINI IN OSPEDALE".

ATTESO che:

- l'attività didattica, rivolta ai bambini e agli adolescenti ricoverati nelle strutture ospedaliere, o seguiti in regime di day-hospital o di istruzione domiciliare, riveste un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico;
- le esperienze in atto hanno dato un contributo decisivo alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica dovuta alla malattia e al reinserimento ottimale degli alunni nelle classi di appartenenza;
- i servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare, già attivati per quegli studenti impediti alla frequenza scolastica a causa della malattia e sottoposti a cicli di cura periodici, e finalizzati ad assicurare il reinserimento dell'alunno nella classe di appartenenza, necessitano di potenziamento al fine di ottimizzare l'offerta formativa;
- il coordinamento degli interventi sanitari, sociali e scolastici è necessario per l'integrazione di compiti e di attività delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minorenne malato.

CONSIDERATO che:

- all'interno del Presidio Ospedaliero di Pescara della ASL di Pescara è stata istituita una sezione di Scuola ospedaliera afferente all'istituto scolastico comprensivo statale Pescara 10;
- la suddetta Istituzione Scolastica svolge le attività didattiche e organizzative che loro competono, in conformità alle norme ed alle disposizioni ministeriali inerenti ai servizi di istruzione ospedaliera e domiciliare.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ufficio Scolastico Regionale:

individua la Scuola Polo regionale e, in base alle necessità del territorio di competenza, promuove gli accordi di programma interistituzionali necessari ad assicurare il servizio di Scuola in Ospedale tramite Sezioni Ospedaliere funzionanti presso l'Azienda ASL di Pescara, cui fornisce il supporto in termini organizzativi e di risorse di personale docente;

- costituisce il Comitato tecnico regionale, presieduto dal direttore regionale o da suo dirigente delegato, e composto dal Dirigente scolastico della scuola polo, da referenti dell'USR, da personale di scuole ospedaliere presenti sul territorio, e da altri soggetti istituzionali responsabili di promuovere il benessere della persona di minore età ricoverata in ospedale o in istruzione domiciliare;
- assicura, nei limiti delle risorse disponibili, e coordina il servizio d'istruzione domiciliare per gli alunni che, già ospedalizzati per gravi patologie, non possono frequentare la scuola per un periodo superiore a gg. 30, a causa di gravi patologie il cui decorso comporti, anche nella fase di degenza e cure domiciliari, necessità terapeutiche che, per complessità e durata, non siano temporaneamente compatibili con la frequenza scolastica;
- promuove, mediante gli uffici competenti e l'attività della Scuola Polo, interventi di formazione in servizio per il personale docente e momenti di formazione congiunta con gli operatori dell'Azienda ASL di Pescara;

Art. 2

L'Azienda ASL di Pescara:

- individua e mette a disposizione, nei limiti degli spazi disponibili, locali idonei per le attività educative, didattiche e ludiche previste dal servizio d'istruzione ospedaliera, definiti e aggiornabili periodicamente dalla Direzione Generale dell'Azienda ASL di Pescara;
- mette a disposizione, nei limiti degli spazi e degli strumenti disponibili, arredi e attrezzature per le attività didattiche da svolgersi in collegamento con le scuole esterne e di provenienza sia degli alunni che dei docenti;
- garantisce l'estensione della copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) la quale opererà per i danni eventualmente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per i danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell'attività di docenza all'interno delle strutture ospedaliere. Resta inteso che le istituzioni scolastiche garantiscono al personale docente la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali commisurate al luogo di lavoro;

Art. 3

È costituito un Comitato Operativo Misto per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento del servizio scolastico, nominato congiuntamente dall'Ufficio Scolastico Regionale e dall'Azienda ASL di Pescara.

Il Comitato è costituito da:

- il Direttore Generale dell'Azienda ASL di Pescara (o suo delegato);
- il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (o suo delegato);
- il Referente Regionale USR per la SiO e l'ID;
- il Dirigente scolastico della Scuola polo regionale;
- un Referente sanitario, per la scuola in Ospedale, nominato dalla Direzione Generale dell'Azienda sanitaria;
- i Dirigenti scolastici delle istituzioni di riferimento (o un loro delegato);
- un docente per ogni ordine di scuola avente funzioni di coordinamento;
- un rappresentante delle famiglie o di associazioni di genitori e di studenti laddove presenti.

Il Comitato ha la funzione di consentire lo scambio delle informazioni e la conoscenza dei bisogni delle parti della presente convenzione, nonché dei bambini e adolescenti ricoverati o seguiti in day hospital, e di favorire l'individuazione e l'adozione degli interventi necessari alla migliore fruizione del servizio scolastico da parte dei minorenni ricoverati o seguiti in regime day-hospital o di istruzione domiciliare. Nella prima seduta, da convocarsi a cura dell'U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Comitato individua un Coordinatore, nonché un operatore sanitario che svolga la funzione di referente per gli Istituti scolastici e un operatore scolastico che svolga la funzione di referente per l'Azienda ASL di Pescara.

Lo scambio di informazioni Scuola-Ospedale deve comunque mantenere caratteristiche di continuità e tempestività in relazione all'inserimento di nuovo personale scolastico, all'eventuale mutamento delle regole di reparto, ad ogni situazione di particolare criticità organizzativa e terapeutica che potrebbe richiedere la ri-definizione di tempi, spazi, atteggiamenti, modalità di intervento.

Art. 4

Il Comitato Operativo Misto ha la facoltà di adottare un regolamento interno di organizzazione che preveda anche i rapporti tra i singoli docenti e i vari operatori sanitari. Il regolamento diventerà vincolante per i sanitari se recepito dall'ASL. IL COM, comunque, viene convocato dal Coordinatore, di norma, all'inizio e al termine di ciascun anno scolastico al fine di: definire gli elementi organizzativi di base; permettere lo scambio di informazioni, la conoscenza dei bisogni delle parti, la verifica delle esperienze in atto; coordinare interventi esteri di volontariato e di animazione, anche in collaborazione con Associazioni di genitori e/o di volontariato operanti presso i reparti.

Art. 5

Il personale sanitario e il personale docente rappresentano due componenti ugualmente qualificate nei rispettivi settori di competenza, tese al raggiungimento del fine comune di armonizzare il percorso clinico e quello educativo-formativo.

Il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado dovrà esercitare la propria funzione di insegnamento nel rispetto delle indicazioni ricevute dal personale sanitario, indicazioni volte a tutelare la salute dell'allievo degente, preoccupandosi, inoltre, di tenere un comportamento rispettoso della privacy degli alunni ricoverati e astenendosi da interventi che competono al personale sanitario.

Il personale sanitario e gli specialisti saranno altrettanto tenuti a rispettare lo svolgimento dell'attività didattica dei docenti, nei tempi e nei modi sopra delineati, consapevoli che tale attività è parte integrante, a pieno titolo, del processo di cura. Ogni possibile conflitto tra gli interessi rappresentati dalle istituzioni firmatarie sarà risolto sulla base delle esigenze sanitarie espresse dal Dirigente ospedaliero, in accordo con il Dirigente scolastico. Tali esigenze dovranno essere prioritarie rispetto agli altri bisogni.

Art. 6

L'ASL di Pescara, L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e l'Istituto Comprensivo Statale Pescara 10, convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento"), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere, per ambedue le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale la ASL e l'Università, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a

- a) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;
- b) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambi;
- c) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

Pertanto anche i tirocinanti che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'ASL, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Per la parte di competenza dell'ASL, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD), nella persona del tutor aziendale che provvederà, inoltre, alla designazione dei

tirocinanti quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy/Protezione dati: resta inteso che tale designazione non comporterà per i tirocinanti alcun diritto in sede di eventuale rivendicazione di un rapporto di lavoro con l'ASL.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (per esempio dal Regolamento, dal Codice della Privacy, da Autorità legittimate per legge, dalla presente Convenzione, etc.).

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).

I dati personali dei tirocinanti saranno oggetto di trattamento da parte della ASL per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

La disciplina del rapporto di autonoma titolarità si conviene che venga stabilita in apposito "Accordo sulla Protezione dei Dati Personali tra i Titolari del Trattamento" (le parti) allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale di essa

Art. 7

I Dirigenti Scolastici promuovono iniziative formative e di aggiornamento per gli insegnanti in servizio, autonomamente ovvero in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda ASL di Pescara, le Associazioni di volontariato che operano in favore delle persone di minore età, impegnandosi a consentire ed agevolare la partecipazione del personale docente delle Sezioni Ospedaliere e del personale interessato allo svolgimento dei progetti di Istruzione Domiciliare.

Art. 8

L'Ufficio Scolastico Regionale, l'Azienda ASL di Pescara, le Istituzioni Scolastiche promuovono iniziative di collaborazione con gli Enti Locali competenti in materia di educazione e istruzione, aventi come finalità la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, nell'ottica del complesso dei "servizi alla persona e alla comunità" (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

I sottoscrittori del presente accordo, inoltre, si impegnano a informare costantemente circa l'andamento delle attività programmate e realizzate in Tavoli territoriali eventualmente costituiti dalle parti.

Art. 9

I docenti devono seguire i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposti a cura dell'Azienda ASL di Pescara (Ente Ospitante) presso il quale viene svolta l'attività di docenza, ai sensi del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.

Al fine di tutelare la salute e garantire la sicurezza di tutti i soggetti considerati nella presente convenzione, l'Azienda scolastica provvede a garantire la formazione prevista dalla citata normativa, mentre l'Azienda Ospitante, si impegna ad effettuare attività di formazione esclusivamente sui rischi specifici, di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i docenti oltre che in merito alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna alle proprie Strutture. L'Ente Ospitante fornisce ai docenti adeguati dispositivi di protezione individuale, per l'accesso ai reparti, così come definito nel DUVRI dell'Azienda sanitaria.

L'Ente Ospitante s'impegna, tramite i propri servizi, a garantire ai docenti, nello svolgimento delle loro attività di insegnamento, lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti ai quali essi sono equiparati per i rischi professionali (personale sanitario). Il docente deve essere informato in merito alle misure di profilassi e di medicina preventiva obbligatorie per l'accesso ai

reparti, come previsto dalla policy dell'Azienda ASL di Pescara.

Il Docente deve essere informato in merito alla obbligatorietà di sottoporsi a visita presso il servizio di medicina preventiva. Tale visita è intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il docente è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica in contesto lavorativo peculiare quale quello all'interno di un'unità pediatrica e comunque a contatto con una popolazione considerata iper suscettibile. A tale fine la Scuola Polo o l'Ufficio Scolastico regionale sottopongono ai docenti una nota informativa sulle misure di prevenzione obbligatorie adottate dall'Azienda.

L'Istituto scolastico si impegna a fornire al Servizio di Medicina Preventiva all'inizio dell'anno scolastico ed ogni qualvolta vi sia un nuovo ingresso o una sostituzione i nominativi dei docenti che svolgono l'attività di insegnamento presso l'ente convenzionato.

Art. 10

La presente Convenzione decorre dall'anno scolastico 2023/2024 e avrà durata quinquennale e quindi fino all'anno scolastico 2028/2029 compreso e potrà essere rinnovata, con formali provvedimenti delle parti, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi entro sei mesi prima del termine dell'anno scolastico. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione mediante PEC, con un preavviso di 60 giorni.

Art. 11

Le parti firmatarie della presente Convenzione e i relativi organi concorreranno all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'accordo stesso.

Art.12

Le parti stabiliscono che, in caso di emergenze sanitarie anche solo di livello locale, l'azienda sanitaria locale verificherà la compatibilità dell'attività didattica in ospedale ed eventualmente segnalerà all'USR la necessità di sospendere le attività della presente convenzione. In conseguenza di tale segnalazione e fino al termine dell'emergenza, le attività in presenza saranno sospese e le parti collaboreranno per la definizione ed attuazione di modalità didattiche a distanza.

Art.13

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 26/4/1986 N.131.

Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo

Il Dirigente Pierpaolo Trippitelli

Istituto Scolastico Comprensivo Statale Pescara 10

Dirigente scolastico Daniela D'Alimonte

L'Azienda ASL di Pescara

Dott. Vero Michitelli

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 606 del 02/04/2024 ad oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI SCUOLA OSPEDALIERA GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE TRAMITE LE SINGOLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 2/4/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato